

SÜDTIROLER LANDTAG

XIII. Gesetzgebungsperiode / 2006



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO

XIII legislatura / 2006

Sonderkommission  
(gemäß Artikel 108-bis und Art. 108-ter  
der Geschäftsordnung)

DOKUMENTATION

Beschlussvorschläge:

Gutachten im Sinne von Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol über die Verfassungsgesetzentwürfe Nr. 203 eingebracht von den Abgeordneten ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI und NICCO, Nr. 980 eingebracht von den Abgeordneten BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS und SERENI und Nr. 1241 eingebracht vom Abg. BOATO (Akten der Abgeordnetenkammer) betreffend „Bestimmungen über das Verfahren zur Änderung der Statute der Regionen mit Sonderstatut“

Commissione Speciale  
(ai sensi degli articoli 108-bis e 108-ter  
del Regolamento Interno)

DOCUMENTAZIONE

Proposte di deliberazione:

Parere ai sensi dell'articolo 103, comma 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sulle proposte di legge costituzionali n. A.C. 203, d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO, n. A.C. 980, d'iniziativa dei deputati BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS e SERENI, e n. A.C. 1241 d'iniziativa del deputato BOATO (atti della Camera dei Deputati) recanti "Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale"

## INHALTSVERZEICHNIS

1) Verfassungsgesetzentwurf Nr. 203 (Akten der Abgeordnetenkammer) eingebbracht von den Abgeordneten ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI und NICCO

2) Verfassungsgesetzentwurf Nr. 980 (Akten der Abgeordnetenkammer) eingebbracht von den Abgeordneten BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS und SERENI

3) Verfassungsgesetzentwurf Nr. 1241 (Akten der Abgeordnetenkammer) eingebbracht vom Abg. BOATO

4) Artikel 116 und 138 der Verfassung

5) Artikel 41-ter des Königlichen Legislativdekretes 15.5.1946, Nr. 455 (Statut Region Sizilien)

6) Artikel 50 des Verfassungsgesetzes 26.2.1948, Nr. 4 (Sonderstatut Valle D'Aosta)

7) Artikel 54 des Verfassungsgesetzes vom 26.2.1948, Nr. 3 (Sonderstatut Sardinien)

8) Artikel 103 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31.8.1972, Nr. 670 (Sonderstatut für Trentino-Südtirol)

9) Artikel 63 des Verfassungsgesetzes vom 31.1.1963, Nr. 1 (Sonderstatut der Region Friaul-Julisch-Venetien)

10) Verfassungsgesetz 18.10.2001, Nr. 3

S. 1

S. 6

S. 11

S. 16

S. 18

S. 19

S. 20

S. 22

S. 23

S. 24

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

## INDICE

Proposta di legge costituzionale n. A.C. 203 – (d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO)

pag. 1

Proposta di legge costituzionale n. A.C. 980 - (d'iniziativa dei deputati BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS e SERENI)

pag. 6

Proposta di legge costituzionale n. A.C. 1241 (d'iniziativa del deputato BOATO)

pag. 11

Articoli 116 e 138 della Costituzione

pag. 16

articolo 41-ter del R.D.Lgs.. 15.5.1946, n. 455 (Statuto Regione Sicilia)

pag. 18

articolo 50 della L.Cost. 26.2.1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle D'Aosta)

pag. 19

articolo 54 della L.Cost. 26.2.1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

pag. 20

articolo 103 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino Alto Adige)

pag. 22

articolo 63 della L.Cost. 31.1.1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia-Giulia)

pag. 23

L.Cost. 18.10.2001, n. 3

pag. 24

\*\*\*\*\*

|     |   |       |  |         |
|-----|---|-------|--|---------|
| 11) | Protokoll der <u>1. Kommission</u> der<br><u>Abgeordnetenkammer</u> (20.7.2006) | S. 28 | verbale seduta <u>I Commissione del-</u><br><u>la Camera dei Deputati</u> (dd.<br>20.7.2006) | pag. 28 |
| 12) | Protokoll der <u>1. Kommission</u> der<br><u>Abgeordnetenkammer</u> (27.7.2006) | S. 30 | verbale seduta <u>I Commissione del-</u><br><u>la Camera dei Deputati</u> (dd.<br>27.7.2006) | pag. 30 |
| 13) | Entwurf Verfassungsreform 2005  | S. 32 | proposta di riforma costituzionale   | pag. 32 |
| 14) | Verfassungsgesetzentwurf Nr. 4862<br>Abgeordnetenkammer                         | S. 35 | disegno di legge costituzionale n.<br>4862<br>Camera dei Deputati                            | pag. 35 |

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 203

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO**

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica  
degli statuti delle regioni a statuto speciale

*Presentata il 28 aprile 2006*

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n 2, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», non ha purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata.

Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli statuti, del meccanismo dell'intesa tra Governo e consiglio regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto

speciale si deve infatti manifestare nel principio della previa intesa, per le modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali. L'introduzione dell'intesa, disposta dalla presente proposta di legge costituzionale, riguarda all'articolo 1 la Sicilia, all'articolo 2 la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'articolo 3 la Sardegna, all'articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, infine, all'articolo 5, il Friuli Venezia Giulia.

Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il con-

senso della Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato nella dichiarazione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti il 30 gennaio 1992, depositata presso l'ONU e consegnata alla Repubblica d'Austria, presupposto fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.

Con la modifica proposta viene rafforzato il potere di autogoverno locale, condizionando l'approvazione di ogni modifica statutaria alla volontà del consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro tre mesi dalla trasmissione del testo della modifica approvato dal Parlamento in prima deliberazione, possono esprimere il loro dissenso. Il diniego alla proposta di intesa deve essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea legislativa della regione o provincia autonoma interessata.

La necessità dell'approvazione della presente iniziativa legislativa è inoltre motivata dalla introduzione dell'intesa tra Stato e regioni ordinarie (nel caso dell'attribuzione a queste ultime di ulteriori forme e condizioni di autonomia) nel nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Inoltre la modifica proposta indurrebbe le regioni e le province autonome ad intraprendere iniziative di modifica degli statuti attualmente inibite dal rischio dello stravolgimento del testo in sede di esame parlamentare.

La presente proposta di legge costituzionale sostituisce il parere attualmente previsto dagli statuti, introdotto con la riforma costituzionale del 2001, con lo strumento rafforzato dell'intesa. Esso è previsto dal testo della legge costituzionale approvata definitivamente il 16 novembre 2005, ma non ancora promulgata in vista

del *referendum* di cui all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. La riforma costituzionale nota come «*devolution*», infatti, prevede all'articolo 38 lo strumento dell'intesa tra autonomia speciale e Stato quando si tratta di modificare lo statuto. Si inserisce la possibilità del diniego all'intesa, espresso da due terzi dei componenti del consiglio regionale o provinciale. L'articolo in questione, introdotto con un emendamento governativo al Senato della Repubblica, è stato modificato alla Camera dei deputati e in seguito approvato quasi all'unanimità.

La presente proposta di legge costituzionale prevede lo stesso *quorum* deliberativo disposto dall'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata. In caso di esito negativo del *referendum* confermativo previsto fra qualche mese, i presentatori si riservano di presentare delle modifiche volte ad abbassare la maggioranza richiesta per il voto, poiché si considera troppo onerosa la maggioranza dei due terzi. Si ritiene più ragionevole prevedere che l'intesa possa essere negata anche dalla maggioranza assoluta dell'assemblea legislativa regionale o provinciale interessata. In tal modo l'integrità dell'autonomia speciale e il diritto di dividere le scelte che interessano la propria sfera d'interessi risulteranno adeguatamente tutelati.

L'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata prevede una modifica all'articolo 116 della Costituzione. Dal punto di vista legislativo è più corretto intervenire sulle disposizioni che specificamente regolano le singole autonomie speciali, per cui la presente proposta di legge costituzionale prevede interventi precisi sugli articoli di ciascuno dei cinque statuti speciali che riguardano il procedimento di revisione dello statuto.

Pertanto si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—  
ART. 1.

*(Modifica allo Statuto  
della Regione siciliana).*

1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. De-corso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 2.

*(Modifica allo Statuto speciale  
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).*

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alia legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. De-corso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

## ART. 4.

*(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale

o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

ART. 5.

*(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 980

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI,  
VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS, SERENI**

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

*Presentata il 5 giugno 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge costituzionale si intende riprodurre una norma già approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, in occasione della discussione sulle modifiche alla Parte II della Costituzione (atto Camera 4862-B). La norma riguardava il procedimento di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'argomento delle regioni a statuto speciale mostrò, allora, di avere, nella sua stessa definizione (la specialità), un potere evocativo di comportamenti parlamentari, in qualche modo, straordinari. Attorno a tale tema, dopo che il Senato della Repubblica aveva varato norme «pasticciate», si riuscì a trovare un punto d'incontro

sostanziale, che consentì all'intero Parlamento, opposizione compresa, di votare a favore della modifica dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale fossero adottati (con legge costituzionale) previa intesa con la regione interessata. La norma era, infatti, in grado di mantenere vitali le regioni e le province a statuto speciale. Esse, nella storia istituzionale del nostro Paese, hanno da sempre rappresentato un punto di frontiera per l'organizzazione e l'amministrazione delle autonomie locali. Sarebbe veramente grave che tale processo, che si potrebbe definire di sperimentazione, e tale frontiera (che, a poco a poco, nel corso degli ultimi decenni, le specialità sono riuscite a rappre-

sentare nel complesso delle norme che riguardano l'organizzazione delle autonomie locali) venissero a mancare.

Il prossimo 25 e 26 giugno in occasione del *referendum* costituzionale noi voteremo «no» alla riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, ma non vogliamo rinunciare a questa norma di salvaguardia delle autonomie speciali costituzionalmente garantite. A riprova di questo, ricordiamo anche l'impegno preso dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, in occasione

del dibattito sulla fiducia, «per la salvaguardia delle autonomie speciali, qualsiasi sia l'esito del *referendum*». La presente proposta di legge costituzionale intende anche dare attuazione a questo impegno.

Quanto ai profili tecnici della proposta di legge, merita segnalare che si è preferito agire direttamente sugli statuti di autonomia delle regioni, perché la modifica dell'articolo 116 della Costituzione richiederebbe comunque un conseguente adeguamento degli statuti stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

*(Modifica allo Statuto  
della Regione siciliana).*

1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. De-corso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 2.

*(Modifica allo Statuto speciale  
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).*

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. De-corso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

## ART. 4.

*(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il

Consiglio regionale o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

ART. 5.

*(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1241

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica  
degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 29 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il risultato del *referendum* costituzionale del 25-26 giugno 2006 riporta all'attenzione del Parlamento la necessità di provvedere, con un diverso strumento legislativo, a risolvere uno dei pochi problemi su cui si era verificato un consenso quasi unanime nel corso dell'esame del progetto di legge di revisione costituzionale della seconda parte della Costituzione, sottoposto a *referendum* ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Infatti, mentre sulla maggior parte degli articoli di tale progetto di legge di revisione costituzionale si era manifestata, in sede di esame parlamentare, una radicale e insanabile contrapposizione tra gli schieramenti politici — e in conseguenza di ciò il *referendum* costituzionale ha registrato una ampia prevalenza dei « no » alla sua

promulgazione —, sul tema della procedura di « intesa » per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale si era invece verificata una convergenza quasi unanime.

Nel progetto di legge di revisione costituzionale tali particolari procedure di carattere « pattizio » erano state inserite nell'articolo 38, che integrava il primo comma del vigente articolo 116 della Costituzione con le seguenti disposizioni, relative alla adozione degli statuti speciali con legge costituzionale: « previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza

dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle con la presente proposta di legge costituzionale, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nei cinque statuti delle regioni a statuto speciale.

La proposta consta pertanto di cinque articoli, che modificano rispettivamente, lo Statuto della Regione siciliana (articolo 1), della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (articolo 2), della Sardegna (articolo 3), del Trentino-Alto Adige/Südtirol (articolo 4) e del Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).

La presente proposta si differenzia parzialmente da analoghe proposte già presentate in materia (A.C. 203 e A.C. 980) esclusivamente per quanto riguarda le procedure concernenti la modifica

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Trattandosi di un unico Statuto che riguarda sia la regione sia le province autonome di Trento e di Bolzano, la presente proposta prevede che «Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali».

Tale disposizione, che sostituisce il vigente terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, appare infatti coerente col precedente secondo comma dello stesso articolo 103, introdotto dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che prevede che: «L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale».

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

*(Modifica allo Statuto  
della Regione siciliana).*

1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. De-corso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 2.

*(Modifica allo Statuto speciale  
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).*

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. De-corso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

## ART. 4.

*(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale,

previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## ART. 5.

*(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

## 116.

- (1) Friuli - Julisch Venetien, Sardinien, Sizilien, Trentino - Alto Adige/Südtirol und Aostatal/Vallée d'Aoste verfügen über besondere Formen und Arten der Autonomie gemäß Sonderstatuten, die mit Verfassungsgesetz genehmigt werden.
- (2) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen bilden die Region Trentino - Alto Adige/Südtirol.
- (3) Auf Initiative der daran interessierten Region können, nach Anhören der örtlichen Körperschaften und unter Wahrung der Grundsätze laut Artikel 119, den anderen Regionen mit Staatsgesetz weitere Formen und besondere Arten der Autonomie zuerkannt werden; dies gilt für die Sachgebiete gemäß Artikel 117 Absatz 3 und Absatz 2 desselben Artikels unter Buchstabe l), beschränkt auf die Friedensgerichtsbarkeit, und Buchstabe n) und s). Das entsprechende Gesetz wird von beiden Kammern mit absoluter Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder auf der Grundlage des Einvernehmens zwischen Staat und entsprechender Region genehmigt. 14)

<sup>14)</sup> Art. 116 wurde ersetzt durch Art. 2 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3;

siehe auch Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3:

## 10.

- (1) Bis zur Anpassung der jeweiligen Statuten finden die Bestimmungen dieses Verfassungsgesetzes auch in den Regionen mit Sonderstatut und in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen Anwendung, und zwar für die Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinausgehen.

## 116.

- (1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
- (2) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 14)

<sup>14)</sup> L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3;  
vedi anche l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

## 10.

- (1) Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

## 138.

(1) Die Gesetze der Verfassungsrevision und die anderen Verfassungsgesetze werden von jeder Kammer durch zwei mit einer Zwischenzeit von mindestens drei Monaten gefaßte Entschlüsse angenommen und mit absoluter Mehrheit der Mitglieder beider Kammern bei der zweiten Abstimmung genehmigt.

(2) Diese Gesetze werden einem Volksentscheid unterworfen, wenn innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung ein Fünftel der Mitglieder einer Kammer oder fünfhunderttausend Wähler oder fünf Regionalräte dies verlangen. Das einem Volksentscheid unterworfenen Gesetz wird nicht verkündet, wenn es nicht von der Mehrheit der gültigen Stimmen angenommen worden ist.

(3) Einem Volksentscheid wird nicht stattgegeben, wenn das Gesetz in der zweiten Abstimmung von beiden Kammern mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglieder angenommen worden ist.

## 138.

(1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

(2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455

Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

**41-ter.** Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

→ I progetti di modifica del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale <sup>(34)</sup>.

---

(34) Articolo aggiunto dall'art. 1, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

---



Ricerca » L.Cost. 26-02-1948, n. 4

Aggiungi al segnalibro

(Gestione Segnalibro)

» Leggi Regionali  
d'Italia

L.Cost. 26-02-1948, n. 4

Documento

Risultati

## L.Cost. 26-2-1948 n. 4

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1948, n. 59.

» Pagina principale

» Novità

» Legislatzione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

**50.** Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

I progetti di modifica del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi<sup>(34)</sup>.Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale<sup>(35)</sup>.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

[Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo]  
<sup>(36)</sup>(34) Comma aggiunto dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.(35) Comma aggiunto dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.(36) Comma abrogato dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

L.Cost. 26-2-1948 n. 3  
Statuto speciale per la Sardegna.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.

## TITOLO VII

### Revisione dello Statuto

**54.** Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modifica può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori <sup>(44)</sup>.

 I progetti di modifica del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi <sup>(45)</sup>.

 Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione <sup>(46)</sup>.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale <sup>(47)</sup>.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

[Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della *Costituzione* della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo] <sup>(48)</sup>.

(44) Comma così sostituito dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(45) Comma così modificato dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(46) Nel presente comma le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(47) Comma aggiunto dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

(48) Comma abrogato dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

---

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

LGBZ Current Ed. | VERFASSUNGSRECHTLICHE BESTIMMUNGEN | § 4 DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 31. August 1972, Nr. 670 1) — Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen 1972 | XII. ABSCHNITT Schluß- und Übergangsbestimmungen

103.

- (1) Bei Änderungen zu diesem Statut wird das in der Verfassung vorgesehene Verfahren für Verfassungsgesetze angewandt.
- (2) Das Initiativrecht zur Änderung dieses Statuts steht auch dem Regionalrat auf Vorschlag der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen nach übereinstimmendem Beschuß des Regionalrates zu.
- (3) Die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur Änderung dieses Statuts werden von der Regierung der Republik dem Regionalrat und den Landtagen bekanntgegeben, die binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abzugeben haben.
- (4) Über bereits genehmigte Statutsänderungen darf jedenfalls keine gesamtstaatliche Volksbefragung durchgeführt werden. 47)

<sup>47)</sup> Art. 103 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe nn) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

LGBZ Current Ed. | NORME COSTITUZIONALI | § 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670 1) — Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige 1972 | TITOLO XII Disposizioni finali e transitorie

103.

- (1) Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
- (2) L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
- (3) I progetti di modifica del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
- (4) Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. 47)

<sup>47)</sup> L'art. 103 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera nn) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

© 2005 Autonome Provinz Bozen - Südtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige



Ricerca &gt; L.Cost. 31-01-1963, n. 1

Aggiungi al segnalibro » Leggi Regionali  
d'Italia

L.Cost. 31-01-1963, n. 1

Documento

Risultati

## L.Cost. 31-1-1963 n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29.

## TITOLO VIII

## Disposizioni integrative, transitorie e finali

**63.** Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale <sup>(56)</sup>.

I progetti di modifica del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi <sup>(57)</sup>.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale <sup>(58)</sup>.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

(56) Comma aggiunto dall'art. 5, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(57) Comma aggiunto dall'art. 5, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(58) Comma aggiunto dall'art. 5, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

L.Cost. 18-10-2001 n. 3  
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

**L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3<sup>(1)</sup>.**

**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione<sup>(2) (3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

(2) Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla presente legge vedi la *L. 5 giugno 2003, n. 131*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Cassa depositi e prestiti: Circ. 27 maggio 2003, n. 1251;*
  - *Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 2 aprile 2002, n. 5/DPF.*
- 

**1. 1. ...<sup>(4)</sup>.**

---

(4) Sostituisce l'articolo 114, *Cost. 27 dicembre 1947.*

---

**2. 1. ...<sup>(5)</sup>.**

---

(5) Sostituisce l'articolo 116, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

3. 1. ... <sup>(6)</sup>.

---

(6) Sostituisce l'articolo 117, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

4. 1. ... <sup>(7)</sup>.

---

(7) Sostituisce l'articolo 118, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

5. 1. ... <sup>(8)</sup>.

---

(8) Sostituisce l'articolo 119, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

6. 1. ... <sup>(9)</sup>.

---

(9) Sostituisce l'articolo 120, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

7. 1. ... <sup>(10)</sup>.

---

(10) Aggiunge un comma all'articolo 123, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

8. 1. ... <sup>(11)</sup>.

---

(11) Sostituisce l'articolo 127, *Cost.* 27 dicembre 1947.

---

9. 1. Al secondo comma dell'articolo 132 della *Costituzione*, dopo le parole:

«Si può, con» sono inserite le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della *Costituzione* sono abrogati.

---

10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite <sup>(12)</sup>.

(12) Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 11, *L. 5 giugno 2003, n. 131* e il *D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208*.

---

**11.** 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della *Costituzione* contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

---

Osserva quindi come l'abolizione della pena di morte rappresenti attualmente condizione necessaria per l'appartenenza all'Unione europea e per l'adesione all'Unione di nuovi Stati, ciò che ha portato, tra l'altro, all'abolizione della pena di morte da parte della Turchia. Passa quindi a ricordare le iniziative di carattere internazionale assunte in sedi diverse dall'Unione e, in particolare, l'importante ruolo svolto dal Consiglio d'Europa e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Cita in particolare il Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace, adottato nel 1983. Il passo avanti successivo si è a suo avviso compiuto con l'adozione del Protocollo n. 13 del 2002, allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale prevede l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione. Sottolinea come tale ultimo Protocollo sia attualmente aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e come, al fine di poter ratificare il Protocollo, l'Italia debba prima necessariamente modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo così impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento. Auspica infine che la sollecitudine con cui la Commissione ha proceduto a calendarizzare le proposte di legge costituzionali in esame consenta di varare rapidamente, pur con gli approfondimenti che la natura dell'oggetto richiede, il testo per l'Assemblea.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.**  
**C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa e C. 1241 cost. Boato.**  
*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele BOSCETTO (FI), *relatore*, ricorda innanzitutto come nella precedente legislatura il Parlamento, nell'ambito del progetto di legge costituzionale di revisione della Parte seconda della Costituzione, avesse approvato, quasi all'unanimità, una modifica dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome fossero adottati e modificati con legge costituzionale «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione». Il nuovo testo dell'articolo 116 prevedeva inoltre che il diniego alla proposta di intesa potesse «essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata» e che «decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la

Pag. 15

legge costituzionale». Osserva quindi che le tre proposte di legge costituzionale in esame, testualmente identiche tra loro - fatta eccezione per il disposto dell'articolo 4 della proposta C. 1241, sul quale si soffermerà in seguito - ripropongono sostanzialmente le disposizioni della citata riforma costituzionale, che come è noto non ha superato il *referendum* confermativo, prevedendone tuttavia l'inserimento direttamente nei cinque Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Aggiunge che le nuove proposte dispongono appunto che le modifiche agli Statuti di autonomia debbano essere adottate con legge costituzionale previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma interessata, in ossequio alla volontà di dar vita a procedure di carattere pattizio, che informava la citata riforma costituzionale. Osserva inoltre che, in base alle proposte di legge in esame, l'intesa va raggiunta sul testo approvato in prima deliberazione dalle due Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, e il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti degli organi competenti; decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Nota poi che la proposta C. 1241 si differenzia dalle altre due con riguardo alla procedura per la modifica dello Statuto speciale del

Trentino-Alto Adige/Südtirol: essa richiede infatti che il diniego alla proposta di intesa sia deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa conforme deliberazione dei due Consigli provinciali, anch'essa a maggioranza dei due terzi dei componenti; diversamente, secondo le altre due proposte di legge costituzionali il diniego può essere manifestato sia dal Consiglio regionale sia da ciascuno dei due Consigli provinciali. Ricorda infine che tutte le proposte in esame prevedono l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, in quanto le previsioni ivi contenute non sono compatibili con la procedura che si intende adottare. Concludendo, si interroga su l'opportunità di intervenire mediante modifica degli Statuti di autonomia ovvero, come l'attuale opposizione aveva ritenuto preferibile nella scorsa legislatura, attraverso una modifica dell'articolo 116 della Costituzione, e si riserva di esprimere la propria posizione al riguardo nel seguito dell'esame.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Schema di decreto ministeriale sull'accesso degli studenti stranieri all'istruzione universitaria per l'anno accademico 2006-2007.**

**Atto n. 11.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Maurizio TURCO (RosanelPugno), *relatore*, rileva che lo schema di decreto ministeriale sull'accesso degli studenti stranieri all'istruzione universitaria per l'anno accademico 2006-2007, trasmesso alla Commissione per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fissa il numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per il citato anno accademico. Nota poi che il decreto in questione, il quale costituisce sostanzialmente un atto dovuto, essendo previsto dalla disposizione appena citata, fissa a 47.128 il numero dei visti che possono essere rilasciati. Alla luce del fatto che lo schema di decreto in esame non contiene elementi innovativi sotto il profilo normativo e non determina oneri

---

**Pag. 16**

---

aggiuntivi sotto il profilo finanziario, formula una proposta di parere favorevole, limitandosi peraltro a segnalare, sebbene sia consapevole che tale considerazione non rientra pienamente nell'oggetto della discussione, l'opportunità che il Ministero degli Esteri individui in futuro procedure di rilascio dei visti per gli studenti stranieri più snelle delle attuali.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) concorda con l'ultima osservazione del relatore e suggerisce l'opportunità di valutare, proprio al fine di rendere più snelle le procedure per il rilascio del visto, se sia possibile delegare funzionari di polizia, in servizio presso le questure, ad operare direttamente presso le sedi universitarie cui si rivolgono gli studenti stranieri.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Giovedì 27 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.

C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa e C. 1241 cost. Boato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 20 luglio 2006.

Pag. 49

Michaela BIANCOFIORE (FI) chiede che l'esame delle proposte di legge in titolo sia rinviato per consentire l'abbinamento di una proposta di legge sull'identico argomento, da lei già presentata, che ancora non è stata assegnata alla Commissione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ritiene che il relatore Marone possa svolgere la relazione sulle tre proposte di legge che risultano attualmente assegnate alla Commissione, integrandola successivamente quando la proposta di legge del deputato Biancofiore sarà effettivamente assegnata alla Commissione.

Riccardo MARONE (Ulivo), *relatore*, si sofferma sul contenuto delle tre proposte di legge costituzionale che attualmente risultano assegnate alla Commissione, osservando come ciascuna di esse sia composta di cinque articoli, volti a modificare i procedimenti di revisione dei cinque statuti speciali. Rileva al riguardo che le novelle dispongono che le modifiche agli statuti di autonomia debbono essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma interessata e non più, come previsto attualmente, previo parere del rispettivo Consiglio regionale. Tale intesa va raggiunta sul testo approvato dalle due Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, in prima deliberazione, che viene a tal fine trasmesso al Consiglio regionale e, per le proposte che riguardano lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, ai Consigli delle Province autonome. Si sofferma quindi sull'apposita procedura prevista nel caso di diniego alla proposta di intesa, che può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio della regione interessata, o, nel caso della regione Trentino-Alto Adige, di uno dei Consigli delle Province autonome. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Con riferimento alla specificità del testo della proposta di legge costituzionale presentata dal deputato Boato (C. 1241), osserva che essa si differenzia dalle altre due con riguardo alla procedura per la modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che richiede infatti che il diniego alla proposta di intesa sia deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa conforme deliberazione dei due Consigli provinciali, anch'essa a maggioranza dei due terzi dei componenti. Secondo le altre due proposte, invece, il diniego può essere manifestato, sempre con la maggioranza dei due terzi, sia dal Consiglio regionale sia da ciascuno dei due Consigli provinciali. Auspica che le proposte di legge in esame possano essere approvate in tempi rapidi non solo per l'importanza dei loro contenuti, ma anche in virtù della generalizzata condivisione che su di esse si può registrare.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### Sui lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, avverte che, a seguito degli esiti della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, al momento ancora in atto, si riserva di integrare la convocazione dell'odierna seduta inserendo l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, rimesso alla sede plenaria a seguito della richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, dal deputato Benedetti Valentini, cui si sono associati i deputati Cota, Boschetto e Boato,

nell'odierna riunione del Comitato permanente per i pareri.

31

Graziella MASCIA (RC-SE) chiede di sapere quando sia possibile procedere allo svolgimento delle interrogazioni a riposta immediata, previste per la odierna seduta e rinviate a causa dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Pag. 50

Luciano VIOLANTE, *presidente*, rende noto di avere preso contatti con i rappresentanti del Governo al fine di consentire che lo svolgimento della seduta di sindacato ispettivo, già previsto per la seduta odierna, abbia luogo la prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.25.**

### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 27 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.*

**La seduta comincia alle 18.10.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Italo BOCCHINO (AN) ricorda che l'odierno ordine del giorno della seduta della Commissione prevedeva, dopo lo svolgimento dell'audizione del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, alle ore 15.30, e quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge di assestamento e rendiconto. La Commissione, mediante un'inversione dell'ordine del giorno, ha proceduto, invece nell'esame di tali disegni di legge, concludendone l'esame. Al riguardo, pur non rilevando nulla da eccepire su un piano formale, invita la presidenza a valutare, per il futuro, l'opportunità di non fare ricorso ad inversioni dell'ordine del giorno in assenza, come è avvenuto nella seduta odierna, di rappresentanti di gruppi dell'opposizione. Precisa di non avere obiezioni sul fatto che sia stato concluso l'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, ma di aver voluto rappresentare una questione di metodo.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, rispondendo al deputato Bocchino, fa presente di aver proposto l'inversione dell'ordine del giorno in considerazione del fatto che sul provvedimento in questione non erano state presentate proposte emendative. Lo assicura, comunque, che terrà conto delle considerazioni da lui svolte.

**Decreto-legge 223/2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**


**C. 1475 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge in titolo era stato già avviato dal Comitato permanente per i pareri nella odierna seduta antimeridiana e che a seguito della richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, dal deputato Benedetti Valentini, cui si sono associati i deputati Cota, Boschetto e Boato, l'esame in sede consultiva del disegno di legge è stato rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria. Chiede pertanto al relatore se intenda rimettersi alla relazione svolta questa mattina e confermare la proposta di parere favorevole già formulata in tale sede (*vedi allegato 1*).



## Reform des II. Teils der Verfassung

Vergleich zwischen dem geltenden Text der Verfassung und dem durch das Verfassungsgesetz "Reform des II. Teils der Verfassung" abgeänderten Text, so wie er vom Senat der Republik in der zweiten Abstimmung mit absoluter Mehrheit, nicht aber mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder beider Kammern am 16. November 2005 genehmigt wurde.

Der Text der Verfassungsreform wurde im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 269 vom 18. November 2005 genehmigt.

Das beim Kassationsgerichtshof eingereichte Zentralamt für die Volksbefragung hat die Anträge auf Abhaltung einer Volksbefragung gemäß Artikel 138 Absatz 2 der Verfassung zur Genehmigung des erwähnten Verfassungsgesetzes für gesetzmäßig erklärt.

Mit Dekret vom 28. April 2006, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 100 vom 2. Mai 2006, hat der Präsident der Republik die bestätigende Volksbefragung für **Sonntag, 25. Juni 2006** anberaumt.

## Modifiche alla parte II della Costituzione

Raffronto fra il testo vigente della Costituzione e il testo come risulterebbe modificato dalla legge costituzionale recante "Modifiche alla Parte II della Costituzione", nel testo approvato dal Senato della Repubblica - in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera - il 16 novembre 2005.

Il testo della riforma della Costituzione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 269 del 18 novembre 2005. L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le richieste di referendum popolare, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo di legge costituzionale.

Con Decreto del 28 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 100 del 2 maggio 2006, il Presidente della Repubblica ha indetto il referendum popolare confirmativo. I relativi comizi sono stati convocati per il giorno di **domenica 25 giugno 2006**.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><i>PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE<br/>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</i></p> | <p><i>ZWEITER TEIL DER VERFASSUNG<br/>AUFBAU DER REPUBLIK</i></p> | <p><i>PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE<br/>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</i></p>   |
| <p><i>Testo vigente</i></p>   | <p><i>Geltender Text</i></p>                                      | <p><i>Testo contenente, evidenziate in grassetto,<br/>le modifiche apportate dal testo di legge<br/>costituzionale *</i></p>  |
|   |   | <p><i>Text der Verfassung einschließlich der mit<br/>Verfassungsgesetz vorgenommenen Änderungen,<br/>die in <b>fett</b> hervorgehoben sind *</i></p>  |
|   |   | <p>Parte seconda<br/><i>Ordinamento della Repubblica</i></p> <p>Titolo I<br/><i>Il Parlamento</i></p> <p>I. Titel<br/><i>Das Parlament</i></p> <p>Sezione I<br/><i>Le camere</i></p> <p>Articolo 55.<br/><i>Artikel 55.</i></p> <p>Parte seconda<br/><i>Ordinamento della Repubblica</i></p> <p>Titolo I<br/><i>Il Parlamento</i></p> <p>I. Abschnitt<br/><i>Die Kammern</i></p> <p>Articolo 55</p> <p>(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>(2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p> <p>(1) Das Parlament setzt sich aus der Abgeordnetenkammer und dem Senat der Republik zusammen.</p> <p>(2) Das Parlament tritt zur gemeinsamen Sitzung der Mitglieder der beiden Kammern nur in den durch die Verfassung bestimmten Fällen zusammen.</p> |

\* Leider ist es nicht möglich, auch eine deutsche Version des Textes zur Verfügung zu stellen, da es keine offizielle Übersetzung des Verfassungsgesetzes, das der bestätigenden Volksbefragung unterworfen wird, gibt.

\* Non è purtroppo possibile fornire una versione anche in lingua tedesca, in quanto non è stata effettuata alcuna traduzione ufficiale del testo di legge costituzionale sottoposto a referendum confermativo

| Articolo 115   | Articolo 115   | Artikel 115  | Articolo 115   |
|--|--|--|--|
| omissis  | omissis  | omissis  | omissis  |
| <i>articolo abrogato dall'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.</i> | <i>Art. 115 wurde aufgehoben durch Art. 9 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3.</i> | <i>articolo abrogato dall'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.</i> | <i>articolo abrogato dall'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.</i> |

34

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4862

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 25 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2544)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(BERLUSCONI)**

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(FINI)**

DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE  
**(BOSSI)**

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE  
**(BUTTIGLIONE)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(PISANU)**

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
**(LA LOGGIA)**

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 30 marzo 2004*

---

2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale ».

ART. 33.

(*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*).

1. All'articolo 116 primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale ».

ART. 34.

(*Competenze legislative esclusive delle Regioni*).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ».

2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici ~~e di formazione~~

~~e di formazione~~  
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche;